

CONTRATTO DI AGENZIA A TERMINE: RECESSO PRIMA DELLA SCADENZA E CLAUSOLE DI TACITO RINNOVO



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare attenzione al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: www.andec.it. Mentre sulla Web page (www.avvocatoiorio.it) è disponibile la rubrica tradotta in inglese e francese.

Alcuni aspetti critici di questa particolare tipologia di contratto di agenzia e, in particolare, la possibilità di una clausola di tacito rinnovo annuale del contratto e le conseguenze in caso di recesso in costanza del termine di durata.

La legge e la contrattazione collettiva - ed in special modo l'AEC Commercio - prendono in considerazione e disciplinano il contratto di agenzia a termine correntemente diffuso in numerose aziende appartenenti a differenti comparti economici. Nel presente articolo, prendiamo in considerazione alcuni aspetti critici di questa particolare tipologia di contratto di agenzia ed in particolare la possibilità di una clausola di tacito rinnovo annuale del contratto e le conseguenze in caso di recesso in costanza del termine di durata.

IL CONTRATTO DI AGENZIA A TERMINE

Il contratto di agenzia può essere per legge stipulato per una durata indeterminata nel tempo oppure può essere a tempo indeterminato (art. 1750 cc). Entrambi gli AEC commercio (art. 1.bis) ed industria (art. 4) ribadiscono tale principio, precisando che in tal caso non si applica il preavviso di recesso. **Entrambi gli AEC stabiliscono che:** "Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato".

Inoltre, "In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto".

L' AEC Commercio stabilisce o specifica in proposito anche le seguenti regole:

- Prosecuzione espressa del contratto di agenzia: Il termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell'agente o rappresentante espresso in forma scritta. In mancanza della forma scritta, il

rapporto si considera a tempo indeterminato. Ritorniamo su questo punto tra poco.

- Liceità di più rapporti a termine di pari contenuto: In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto. Pertanto, secondo l'AEC è lecito stipulare (per iscritto) una serie di contratti a termine concatenati nel tempo, aventi lo stesso contenuto, salvo venga allegata e fornita in giudizio, in caso di contestazione, prova della simulazione di un unico rapporto (Corte di Cassazione, S. n. 3595/2011). In tal caso, tuttavia, il periodo di prova può essere previsto solo in occasione del primo contratto di agenzia a termine.

- Prosecuzione di fatto del rapporto di agenzia a termine: Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito tacitamente dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Tale previsione non fa che ribadire quanto già chiaramente stabilito all'art. 1750 del codice civile.

È LEGITTIMA LA CLAUSOLA DI TACITA RINNOVAZIONE "DI ANNO IN ANNO SALVO DISDETTA"?

Come si è visto, è possibile stipulare due o più contratti a termine concatenati nel tempo, oppure prorogare un contratto a termine, purché in ogni caso con accordo espresso e scritto e mai con un mero comportamento di fatto o con accordo verbale; in caso contrario, infatti, il contratto si intende

“Il contratto a termine legittimamente rinnovato a seguito di una clausola di tacito rinnovo non perde la sua caratteristica di contratto a tempo determinato”.

stipulato a tempo indeterminato).

Ci si pone a questo punto il seguente interrogativo: una clausola contrattuale di tacito rinnovo costituisce un “accordo espresso e scritto”? Essa produce il rinnovo a termine di un contratto di agenzia o questo si rinnova in tal caso a tempo indeterminato?

La risposta, secondo la Corte di Cassazione, è positiva.

Infatti “La speciale normativa che limita la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non opera con riferimento al rapporto di agenzia. È pertanto legittima la clausola di tacita rinnovazione “di anno in anno salvo disdetta” del rapporto di agenzia, senza che dalla reiterata rinnovazione del contratto a termine possa trarsi la conseguenza di un unico contratto di agenzia a tempo indeterminato “ (Cassazione S. 17/06/1992 n. 7426 ; vedasi anche la recente Cassazione S. 23.04.2016 n. 9777).

Pertanto, il contratto a termine legittimamente rinnovato a seguito di una clausola di tacito rinnovo non perde la sua caratteristica di contratto a tempo determinato, con la conseguenza che la parte che voglia impedire in futuro il rinnovo dovrà attenersi a quanto previsto in proposito dalla suddetta clausola in tema di recesso.

È invece escluso l'onere del preavviso di recesso, come vedremo poco oltre.

È POSSIBILE RECEDERE DA UN CONTRATTO DI AGENZIA A TERMINE PRIMA DELLA SCADENZA DEL MEDESIMO?

La legge prevede in diversi casi la possibilità di recesso per uno dei contraenti in qualsiasi circostanza, e quindi anche nel caso di contratto stipulato per un singolo affare o per una singola obbligazione circoscritta nell'oggetto e nel tempo: è il caso dell'incarico ad un professionista (ad esempio un avvocato, un commercialista o un medico). Infatti, “In tema di contratto di opera professionale, la previsione di un ter-



1 - Secondo la Suprema Corte, si deve infatti negare “...qualsiasi rilevanza, ai fini della qualificazione del rapporto, al fatto che in alcuni casi il contratto rinnovato venisse formalmente sottoscritto dopo la data di scadenza di quello precedente, sottolineato come per la validità del nuovo contratto non fosse prescritta ad substantiam la forma scritta e fosse invece sufficiente il concreto adempimento delle rispettive obbligazioni da parte dei contraenti, con modalità sostanzialmente immutate rispetto al passato. Né appare decisiva la circostanza che il rapporto si sia svolto senza soluzione di continuità, non potendosi da ciò desumere con certezza - in contrasto con le risultanze della prova documentale - l'asserita natura di contratto a tempo indeterminato del rapporto in questione, dato che l'ininterrotta prosecuzione del medesimo - come ha esattamente rilevato il giudice del merito - non è logicamente o giuridicamente incompatibile con una serie di autonomi contratti di agenzia di durata annuale, rinnovati alla scadenza in forza di apposita clausola inserita dalle parti nell'originario documento contrattuale e costantemente osservata (Cassazione S. 04/02/1987 n. 1083).

mine di durata del rapporto non esclude di per sé la facoltà di recesso “ad nutum” previsto, a favore del cliente, dal primo comma dell'art. 2237 c.c., dovendosi accertare in concreto, in base al contenuto del regolamento negoziale, se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita.” (Cassazione S. 14/01/2016 n. 469). Lo stesso vale nel caso di contratto di appalto, ove all'appaltante è sempre dato di recedere dal contratto, “purché tenga inden-

ne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno” (art. 1671 cc).

Nessuna previsione specifica sussiste invece nel caso di contratto di agenzia a termine, con la conseguenza che il recesso di una delle parti prima del tempo, fuori dall'ipotesi eccezionale della sussistenza di una giusta causa di recesso, obbliga la parte che recede al risarcimento del correlativo danno; in particolare, nel caso di recesso del preponente, questo sarà tenuto a risarcire all'agente “...il lucro cessante, costituito dall'utilità economica che il danneggiato avrebbe conseguito se, ad impedirlo, non fosse intervenuto il fatto generatore del danno... - che - ... coincide con il guadagno netto che l'agente avrebbe conseguito sino alla scadenza convenzionale del rapporto, detratti quei lucri che lo stesso agente abbia conseguito da un'attività sostitutiva di quella venuta a meno a seguito del recesso del preponente o che, a norma dell'art. 1227 comma 2 c.c., avrebbe potuto conseguire con l'uso dell'ordinaria diligenza.” (Cassazione S. 13/12/1982 n. 6851).

NEL CASO DI RECESSO – NON PER GIUSTA CAUSA – DAL CONTRATTO DI AGENZIA A TERMINE, LA PARTE CHE NON RECEDE HA DIRITTO ALL' INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO?

L'agente o il preponente che agisca per il risarcimento del danno derivante da recesso ingiustificato dell'altro contraente nel corso di un contratto di agenzia a termine, non potrà invece chiedere il pagamento dell'indennità di mancato preavviso. In tal caso, infatti, l'agente (o il preponente) “...ha diritto non all'indennità sostitutiva del preavviso, ma al risarcimento del danno derivante da detto recesso” (si confronti altresì sull'inapplicabilità del preavviso al contratto a tempo determinato Cass. n. 3595/2011 “In tema di rapporto di agenzia, l'istituto del preavviso riguarda unicamente il recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato, e non può essere esteso al contratto di agenzia a tempo determinato, ancorché, in mancanza di allegazione e prova della loro simulazione, si siano succeduti, senza soluzione di continuità, più contratti a termine”) (Cassazione, S. 23/04/2013 N. 9777; si consideri anche: Cassazione S. 04/02/1987 n. 1083).